

tori agricoli che dispongono di almeno 1 ha di SAU sul territorio continentale del Portogallo e almeno 0,5 ha di SAU nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre.

Articolo 6

Gli aiuti concessi dal Portogallo in applicazione del presente regolamento sono imputabili ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 797/85 in base alle modalità in esso previste.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

COM(86) 125 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 4 marzo 1986)

(86/C 71/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, e in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1408/71⁽¹⁾ e (CEE) n. 574/72⁽²⁾ del Consiglio formano oggetto di adeguamenti tecnici che figurano nell'allegato I, capitolo VIII, punti 1 e 2, dell'atto di adesione;

considerando che, il 13 giugno 1985, il Consiglio ha adottato da un lato il regolamento (CEE) n. 1660/85⁽³⁾, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 1661/85⁽⁴⁾, che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia;

considerando che, in applicazione dell'articolo 27 dell'atto di adesione, occorre procedere ad altri adattamenti dei suddetti regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE)

n. 574/72, resi necessari dall'adesione, in particolare per tenere conto degli adattamenti definiti all'allegato II dello stesso atto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

1. L'articolo 95 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 95

Disposizioni transitorie per i lavoratori autonomi

1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per il periodo antecedente al 1° luglio 1982 o alla data della sua applicazione nel territorio dello stato membro interessato.

2. Per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento, è preso in considerazione ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività autonoma o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno stato membro, prima del 1° luglio 1982 o della data di applicazione del presente regolamento nel territorio di tale stato membro.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1° luglio 1982 o della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello stato membro interessato.

4. Ogni prestazione che non sia stata liquidata o che sia stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è liquidata o ristabilita, a ri-

⁽¹⁾ GU n. 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 160 del 20. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 160 del 20. 6. 1985, pag. 7.

chiesta dell'interessato, a decorrere dal 1° luglio 1982 o dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello stato membro interessato, purché i diritti precedentemente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.

5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima del 1° luglio 1982 o della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello stato membro interessato possono essere riveduti a richiesta dei medesimi, tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento. Tale prestazione si applica anche alle altre prestazioni di cui all'articolo 78.

6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro due anni dal 1° luglio 1982 o dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello stato membro interessato, i diritti in essa previsti sono acquisiti a decorrere da tale data, senza che agli interessati possono essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza di due anni dal 1° luglio 1982 o dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello stato membro interessato, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno stato membro».

2. All'allegato III, le parti A e B sono modificate come segue:

— Al punto 22, Germania—Spagna

la parola «nulla» è sostituita dal testo seguente:

«l'articolo 45, paragrafo 2, della convenzione di sicurezza sociale del 4 dicembre 1973».

— Al punto 31, Spagna—Francia

la parola «nulla» è sostituita dal testo seguente:

«lo scambio di lettere e la tabella ivi allegata del 28 novembre 1985, relativi alle prestazioni familiari».

3. All'allegato VII, il punto 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. Per quanto riguarda il regime di assicurazione pensionistica per i lavoratori autonomi: esercizio di un'attività autonoma in Grecia e di un'attività subordinata in un altro stato membro».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1. L'articolo 118 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 118

Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendite per i lavoratori subordinati

1. Se la data di realizzazione del rischio è anteriore al 1° ottobre 1972 o alla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello stato membro interessato e se la domanda di pensione o di rendita non ha ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto rischio, per un periodo anteriore a quest'ultima data, una doppia liquidazione:

- a) per il periodo anteriore al 1° ottobre 1972 o alla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello stato membro interessato, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 3 o di convenzioni vigenti tra gli stati membri in causa;
- b) per il periodo che decorre dal 1° ottobre 1972 o dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello stato membro interessato, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Tuttavia, se l'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l'interessato continua a beneficiare dell'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a).

2. La presentazione ad un'istituzione di uno stato membro di una domanda di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia o superstiti, a decorrere dal 1° ottobre 1972 o dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello stato membro interessato, comporta la revisione d'ufficio, conformemente alle disposizioni del regolamento, delle prestazioni che sono state liquidate, prima di questa data, per la stessa eventualità, dall'istituzione o dalle istituzioni di uno o più stati membri diversi.

2. L'articolo 119 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 119

Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendite per i lavoratori subordinati

1. Se la data di realizzazione dell'evento è anteriore al 1° luglio 1982 o alla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello stato membro interessato e la domanda di pensione o di rendita non ha ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto evento per un periodo anteriore a quest'ultima data, una doppia liquidazione:

- a) per il periodo anteriore al 1° luglio 1982 o alla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello stato membro interessato, conformemente alle disposizioni del regolamento o alle convenzioni vigenti tra gli stati membri in causa, in vigore prima di tale data;

b) per il periodo che decorre dal 1° luglio 1982 o dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello stato membro interessato, conformemente alle disposizioni del regolamento.

Tuttavia, se l'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l'interessato continua a beneficiare dell'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a).

2. La presentazione all'istituzione di uno stato membro di una domanda di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia o superstiti, a decorrere dal 1° luglio 1982 o dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello stato membro interessato, comporta la revisione d'ufficio delle prestazioni che sono state liquidate per lo stesso evento anteriormente a

tale data da parte dell'istituzione o delle istituzioni di uno o più stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento, senza che tale revisione comporti un'eventuale concessione di prestazioni per un importo meno elevato».

3. All'allegato 1, parte B. Danimarca, il punto 4 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Proposta di decisione dal Consiglio, che autorizza la proroga, dal 2 maggio al 2 novembre 1986, dell'accordo sulla pesca marittima concluso tra il governo del Regno di Spagna e il governo della Repubblica popolare dell'Angola

COM(86) 98 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio l'11 marzo 1986)

(86/C 71/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in data 2 novembre 1984, il governo del Regno di Spagna ha concluso con il governo della Repubblica popolare dell'Angola un accordo sulla pesca marittima della durata di un anno; che detto accordo resta in vigore per periodi supplementari di sei mesi, a condizione che non sia stato denunciato almeno tre mesi prima dello scadere di un periodo;

considerando che, a norma dell'articolo 167, paragrafo 2, dell'atto di adesione, le disposizioni degli accordi di pesca che la Spagna ha concluso con paesi terzi prima del suo ingresso nella Comunità economica europea rimangono invariate durante il periodo in cui sono provvisoriamente mantenute;

considerando che, prima della sua adesione alla Comunità, il Regno di Spagna ha rinnovato sino al 2 maggio 1986 l'accordo di pesca con la Repubblica popolare dell'Angola;

considerando che, in virtù dell'articolo 167, paragrafo 3, dell'atto di adesione, il Consiglio provvede prima della scadenza degli accordi di pesca conclusi dalla Spagna con paesi terzi ad adottare le decisioni appropriate per mantenere le attività di pesca risultanti da detti accordi, compresa la possibilità di proroga dei medesimi;

considerando che, in attesa della conclusione di un accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola, è interesse della Comunità autorizzare il Regno di Spagna a prorogare per altri sei mesi l'accordo sulla pesca marittima concluso con la Repubblica popolare dell'Angola, onde evitare che i pescherecci comunitari interessati debbano interrompere le proprie attività,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno di Spagna è autorizzato a prorogare dal 2 maggio al 2 novembre 1986 l'accordo di pesca da esso concluso il 2 novembre 1984 con la Repubblica popolare dell'Angola.

Articolo 2

Il regno di Spagna è destinatario della presente decisione.